

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive sulla scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che frequentano le scuole medie superiori

richiamati:

- le Direttive sulla scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che frequentano le scuole medie superiori del 25 gennaio 2018;
- le disposizioni di legge e di regolamento che riguardano le scuole medie superiori;
- l'esito delle iniziative promosse volte a favorire la scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici;
- l'art. 10 cpv. 2 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

1. Le presenti direttive si applicano agli allievi delle scuole medie superiori particolarmente talentuosi in ambito sportivo o artistico.
2. La Sezione dell'insegnamento medio superiore (SIMS) riconosce all'allievo lo statuto di talento sulla base di un preavviso da parte del Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport, competente per la verifica dei requisiti sportivi o artistici, sentiti i singoli allievi, i genitori, le federazioni nazionali o cantonali, le società sportive interessate o gli enti di formazione in ambito artistico.
3. In ogni istituto di scuola media superiore la direzione designa un docente tutore di sede cui compete il compito di seguire regolarmente ogni allievo-talento nell'organizzazione delle attività di studio e di mantenere i contatti con i responsabili delle discipline sportive o artistiche. Al docente tutore di sede è accordata una riduzione delle ore d'insegnamento in proporzione al numero degli allievi da seguire definita dalla Divisione della scuola, sentiti le direzioni scolastiche e le unità dipartimentali interessate.
4. Il responsabile del Settore scolarizzazione talenti può proporre, in caso di esigenze sportive particolari, la scolarizzazione in una sede diversa da quella del comprensorio d'appartenenza.

5. Sentito il docente tutore di sede, in casi comprovati, la direzione può:
 - a. dispensare parzialmente o totalmente un allievo dalla frequenza delle lezioni per un periodo di tempo determinato;
 - b. predisporre un dispositivo di recupero delle lezioni perse in seguito alle dispense temporanee accordate. Il dispositivo di recupero può comprendere l'uso di piattaforme o altri mezzi informatici per l'accesso al materiale didattico e l'organizzazione di corsi ad hoc affidati a docenti dell'istituto; in quest'ultimo caso, il costo delle lezioni verrà fatturato alle famiglie interessate, rispettivamente alle società, federazioni o organizzazioni disciplinari competenti. Le spese sostenute dagli istituti sono a carico del conto 31320131 CRB 441 "Onorari e spese per corsi a talenti sportivi e artisti" e sono interamente recuperate a favore del conto 46370004 CRB 441 "Contributi da terzi per corsi a talenti sportivi e artisti"; le direzioni segnalano alla SIMS le somme da versare ai docenti e le somme da incassare presso le famiglie e/o le società, federazioni o organizzazioni disciplinari;
 - c. proporre alla Divisione della scuola di decidere l'allungamento della formazione di un anno scolastico quando l'impegno sportivo o artistico dell'allievo non permette una frequenza regolare di tutte le lezioni (cfr. punti 6 e 7);
 - d. proporre alla Divisione della scuola di autorizzare la non assegnazione della nota di educazione fisica applicando per analogia l'art. 80 cpv. 5 e l'art. 98 cpv. 4 del Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016;
 - e. escludere dal progetto gli allievi-talenti il cui comportamento o rendimento scolastico non risultino adeguati.
6. L'allungamento della formazione liceale è possibile a partire dal secondo anno se l'allievo, alla fine della I classe, risponde ai seguenti requisiti sportivi/artistici e scolastici:
 - a. dispone dello statuto di talento sportivo certificato (Swiss Olympic Talent Card nazionale, subordinatamente regionale; in mancanza della Swiss Olympic Talent Card, eventuali attestati delle federazioni sportive saranno considerati solo in casi eccezionali) o dello statuto di talento artistico certificato;
 - b. necessita di un volume d'allenamento elevato e/o allenamenti a orari particolari;
 - c. dispone di una dichiarazione di impegno da parte della federazione/ società/ente di riferimento a garantire un'offerta sportiva adeguata al programma scolastico;
 - d. ha la media del 4.3 nelle materie obbligatorie;
 - e. la somma delle note in italiano e matematica è almeno uguale a 8.5 senza nessuna insufficienza inferiore alla nota 3.5;
 - f. non ha più di due insufficienze, in nessun caso inferiori alla nota 3;
 - g. dispone del preavviso positivo del consiglio di classe e del tutor di sede;

La formazione allungata è possibile solo iscrivendosi all'opzione specifica economia e diritto.

I piani settimanali delle lezioni per gli allievi che seguono la formazione liceale allungata sono i seguenti:

Per gli allievi che hanno iniziato la formazione liceale al più tardi nell'anno scolastico 2019/2020

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Italiano	4	4		4	4^E
Lingua 2	3		3	3	3^E
Lingua 3 non latino	3	3	3		3
Matematica	4		3	3	4^E
Fisica	2	2	1		
Laboratorio Fisica	0.5 ^L	0.5 ^L			
Chimica	2	2	1		
Laboratorio Chimica	0.5 ^L	0.5 ^L			
Biologia	2	2	1		
Laboratorio Biologia	0.5 ^L	0.5 ^L			
Storia	2	2	3	2^E	
Geografia		1	2	2^E	
Filosofia			2	2^E	
Musica o Arti visive	2	2			
Storia dell'arte		2			
OS ECO		4	5	5^E	
OC				2	2
LAM				1	1
IED	1				2
Educazione fisica	D	D	D	D	D
Totale	27.5	25.5	24	24	19

L: i laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono nel primo biennio, di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora-lezione settimanale per un anno scolastico.

E: esami di maturità

Per gli allievi che hanno iniziato la formazione liceale a partire dall'anno scolastico 2020/2021

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Italiano	4	4	4	4 ^E	
Lingua 2	3		3	3	3 ^E
Lingua 3 non latino	3	3	3		3
Matematica	4	4		4	4 ^E
Fisica		3	3		
Laboratorio Fisica					
Chimica	3	3			
Laboratorio Chimica					
Biologia			3		3
Laboratorio Biologia					
Informatica	1.5	1.5			
Storia	2		2	2	3 ^E
Geografia				2	2 ^E
Filosofia				2	2 ^E
Economia e diritto	2	2			
Musica o Arti visive	2		2		
Storia dell'arte	2				
OS ECO		4	4	5 ^E	
OC				2	2
LAM				1	1
Educazione fisica	D	D	D	D	D
Totale	26.5	24.5	24	25	23

E: esami di maturità

Gli allievi talenti sono inseriti, per le lezioni previste da questi piani settimanali, in classi normali che hanno il curriculum quadriennale.

Per gli allievi che hanno iniziato la formazione liceale al più tardi nell'anno scolastico 2019/2020 gli esami di maturità si svolgono al termine del IV anno nelle discipline scienze umane (storia o geografia o filosofia) e opzione specifica e alla fine del V anno nelle discipline italiano, matematica e seconda lingua nazionale.

Per gli allievi che hanno iniziato la formazione liceale a partire dall'anno scolastico 2020/2021 gli esami di maturità si svolgono al termine del IV anno nelle discipline italiano e opzione specifica e alla fine del V anno nelle discipline seconda lingua nazionale, matematica e scienze umane (storia o geografia o filosofia).

Per tutti gli anni valgono le condizioni di promozione previste dal Regolamento delle scuole medie superiori. In aggiunta a questi presupposti, l'ammissione all'ultimo anno sarà concessa unicamente se le condizioni previste dal Regolamento delle scuole medie superiori per l'ottenimento dell'attestato di maturità non siano già compromesse.

La mancata promozione scolastica implica la ripetizione dell'anno nel curriculum quadriennale.

L'allievo che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curriculum quinquennale ha il diritto di ripetere l'ultimo anno.

In caso di perdita dei criteri sportivi o artistici alla fine del II anno è possibile continuare la formazione al III anno quadriennale solo con il superamento di un esame integrativo nelle materie non seguite durante il II anno; a partire dalla fine del III anno, la continuazione della formazione avviene nel curriculum quinquennale.

7. L'allungamento della formazione alla Scuola cantonale di commercio prevede la distribuzione del secondo biennio su tre anni. In questo caso la Direzione dell'istituto elabora un piano settimanale delle lezioni individualizzato, che deve essere approvato dal Dipartimento. L'allungamento della formazione alla SCC è possibile se l'allievo, alla fine della classe seconda, risponde ai seguenti requisiti sportivi/artistici e scolastici:
 - a. dispone dello statuto di talento sportivo certificato (Swiss Olympic Talent Card nazionale, subordinatamente regionale; in mancanza della Swiss Olympic Talent Card, eventuali attestati delle federazioni sportive saranno considerati solo in casi eccezionali) o dello statuto di talento artistico certificato;
 - b. necessita di un volume d'allenamento elevato e/o allenamenti a orari particolari;
 - c. dispone di una dichiarazione di impegno da parte della federazione/ società/ente di riferimento a garantire un'offerta sportiva adeguata al programma scolastico;
 - d. ha la media del 4.3 nelle materie obbligatorie;
 - e. la somma delle note in italiano e matematica è almeno uguale a 8.5 senza nessuna insufficienza inferiore alla nota 3.5;
 - f. non ha più di due insufficienze, in nessun caso inferiori alla nota 3;
 - g. dispone del preavviso positivo del consiglio di classe e del tutor di sede.

Per tutti gli anni valgono le condizioni di promozione previste dal Regolamento delle scuole medie superiori. In aggiunta a questi presupposti, l'ammissione all'ultimo anno sarà concessa unicamente se le condizioni previste dal Regolamento delle scuole medie superiori per l'ottenimento dell'attestato di maturità non siano già compromesse.

La mancata promozione scolastica implica la ripetizione dell'anno nel curriculum quadriennale.

L'allievo che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curriculum quinquennale ha il diritto di ripetere l'ultimo anno.

In caso di perdita dei criteri sportivi o artistici alla fine del III anno, la continuazione della formazione avviene nel curriculum quinquennale.

8. In caso di allungamento della formazione potrà essere richiesto il pagamento di una tassa annua di fr. 2'500.- a partire dal secondo anno per il liceo e dal terzo anno per la Scuola cantonale di commercio.
9. Per ogni intervento che comporta un onere finanziario supplementare per l'istituto o una diversa applicazione delle normative vigenti, la direzione di istituto, i detentori dell'autorità parentale e, se del caso, le società, federazioni o organizzazioni disciplinari interessate, sottoscrivono un accordo che definisce i

rispettivi impegni e oneri finanziari; di ogni accordo viene mandata copia alla SIMS.

10. Le presenti direttive entrano in vigore il 31 agosto 2020 e annullano quelle del 25 gennaio 2018.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore


Manuele Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola


Emanuele Berger

Comunicazione:

- Divisione della scuola
- Sezione dell'insegnamento medio superiore
- Direzioni della Scuole medie superiori
- Ufficio dello sport, Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
- Ufficio dello sport, Direzione

Nota

La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino